



LICEO SCIENTIFICO STATALE
ARCANGELO SCACCHI

PROTOCOLLO

di intervento per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo

LE FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- Legge 29 maggio 2017 n. 71 “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”, accompagnate dalle Linee di Orientamento 2017 e 2021
- Legge 13 luglio 2015 n. 107 nella parte in cui ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti
- Legge 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica” nella parte in cui ha introdotto, tra gli obiettivi formativi primari dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, la competenza alla cittadinanza digitale

GLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE

Attraverso la lettura combinata delle fonti normative, si evidenzia come il legislatore sia voluto intervenire, a partire dal 2015 fino a giungere ai testi introduttivi della prevenzione e contrasto al cyberbullismo del 2017 e dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica del 2019, in segmenti ancora inesplorati, quali la competenza digitale, il galateo digitale, l'uso responsabile della rete, l'informazione sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, quest'ultimo da intendersi come degenerazione drammatica dei comportamenti scorretti tenuti in rete.



Si tratterà di un'azione sistematica che richiederà uno sforzo corale, da svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, alunni, personale, docente e non docente.

- Formazione/informazione del personale scolastico docente e non docente.
- Formazione/informazione degli studenti.
- Attivazione di uno *sportello psicologico*.
- Attivazione di uno *sportello d'ascolto*.
- Attivazione di un indirizzo di posta elettronica gestita in riservatezza dal team.
- Attivazione di una cassetta per la raccolta delle segnalazioni.
- Attivazione di una procedura di segnalazione on line.

Promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti, docenti e tutto il personale.

Coinvolgere partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione.

Curare rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi e per la giornata mondiale sulle Sicurezza in Internet (Safer Internet Day).



LICEO SCIENTIFICO STATALE ARCANGELO SCACCHI

PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

COSA SEGNALARE

Le situazioni di criticità a cui fanno riferimento le azioni e le procedure di segnalazione riguardano il *Cyberbullismo* inteso come “*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*”.

Soggetti che hanno l'obbligo di segnalare

- il docente, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, ha l'obbligo giuridico di segnalare ed attivare almeno la procedura interna alla scuola

Soggetti che possono segnalare

- il personale della scuola
- il genitore
- la studentessa o lo studente

I componenti della comunità scolastica che rilevano possibili situazioni di disagio connesse al tema del cyberbullismo, hanno a disposizione la “scheda di segnalazione” reperibile nel sito web della Scuola, entrando nell'area “bullismo e cyberbullismo”, cliccando su **Scheda di prima segnalazione** oppure possono contattare direttamente il team antibullismo che prenderà in carico l'episodio all'indirizzo: cyberbullismo@liceoscacchibari.it

La scheda di segnalazione potrà essere redatta sia sulla base di eventi osservati direttamente a scuola oppure confidati da terzi. Tutti i componenti della comunità scolastica, tranne le



LICEO SCIENTIFICO STATALE ARCANGELO SCACCHI

studentesse e gli studenti, hanno l'obbligo di indicare il proprio nome e cognome e dati personali, al fine di essere contattati privatamente.

La scheda di segnalazione prevede alcune domande

- Qual è il contesto?
- Quali sono le modalità attraverso le quali il comportamento si manifesta?
- Qual è la descrizione dell'accaduto?
- L'accaduto si è svolto alla presenza di un pubblico? Tra coetanei? In modo ripetuto e intenzionale?
- C'è un danno percepito dalla vittima?
- Ci sono dei sostenitori passivi?
- Il presunto cyberbullo si sente protetto da qualcuno?

COSA DEVE FARE IL TEAM

- Raccoglie la segnalazione e prende in carico l'episodio
- Comunica al dirigente l'avvenuta segnalazione
- Approfondisce la situazione con il soggetto che ha fatto la segnalazione
- Organizza un colloquio individuale con la vittima
- Organizza un colloquio individuale con il bullo/cyberbullo
- Organizza eventualmente un colloquio con vittima e bullo/cyberbullo, se ve ne sono le condizioni
- In presenza di atto qualificabile come cyberbullismo, coinvolge i genitori di vittima e bullo, invitando, su richiesta del dirigente, il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto ad emanare provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti degli studenti resisi autori di tali condotte, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale.
- In materia di adescamento on line e di sexting l'attuale normativa (L'articolo 609 undecies specifica che con il termine **“adescamento”** si intende *qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche mediante*



LICEO SCIENTIFICO STATALE ARCANGELO SCACCHI

l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. un link di riferimento)
prevede che la persona coinvolta in qualità di vittima o testimone, debba essere ascoltata in sede di raccolta di informazioni con l'ausilio di una persona esperta in psicologia o psichiatria infantile

In caso di adescamento on line

- compilare la scheda di prima segnalazione oppure rivolgersi al team chiedendo l'intervento del supporto psicologico.
- non cancellare eventuali prove da smartphone, tablet e computer utilizzati dalla persona minorenne.
- non sostituirsi all'adolescente, evitando di rispondere all'adescatore al suo posto.

In caso di sexting

- compilare la scheda di prima segnalazione oppure rivolgersi al team chiedendo l'intervento del supporto psicologico.
- mettere a conoscenza il minore ultraquattordicenne della possibilità di fare un'istanza autonoma (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità sul minore) al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media diretta ad ottenere l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella Rete.
- mettere a conoscenza il minore che, se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, potrà rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti lesivi vai al link.



LICEO SCIENTIFICO STATALE ARCANGELO SCACCHI

APPENDICE

Le forme di cyberbullismo più frequenti sono

- **flaming** consistente nella pubblicazione di messaggi dal contenuto aggressivo, violento, volgare, denigratorio, in danno di un utente nel momento in cui questi compie una determinata attività *online* (ad esempio quando esprime il suo pensiero intervenendo su un *social network*)
- **harassment** consistente nell'invio continuo e reiterato di una moltitudine di messaggi informatici di carattere volgare, aggressivo e minatorio (attraverso strumenti di comunicazione come sms, e-mail, *chat*, *social network*, ecc...) da parte di uno o più soggetti nei confronti un individuo assunto come bersaglio; a questo genere di condotte – seppur con i dovuti distinguo quanto a motivazioni e cause scatenanti – è assimilabile il fenomeno del *cyber-stalking*, spesso posto in essere da chi, non accettando un rifiuto o la fine di una relazione, inizia a perseguire tenacemente la persona da cui è stato respinto, avvalendosi di canali informatici o telematici per porre in essere una prolungata serie di molestie o minacce.
- **denigration** consistente nella diffusione in via informatica o telematica di notizie, fotografie o video (veri o anche artefatti riguardanti comportamenti o situazioni imbarazzanti che coinvolgono la vittima), con lo scopo di lederne l'immagine, offenderne la reputazione o violarne comunque la riservatezza; nell'ambito di questa categoria si fanno rientrare anche alcune ipotesi nelle quali forme più tradizionali di bullismo si avvalgono delle potenzialità di condivisione offerte dai nuovi mezzi di comunicazione per garantirsi una più ampia platea di spettatori, attraverso la divulgazione in rete o tramite sistemi di messaggistica di contenuti (spesso video) che gli stessi bulli registrano mentre sottopongono la propria vittima a maltrattamenti e soprusi (pratica che prende il nome di *cyber-bashing* o *happy slapping*).



LICEO SCIENTIFICO STATALE ARCANGELO SCACCHI

- **impersonation** consistente nelle attività non autorizzate poste in essere da un soggetto il quale, dopo essersi in qualche modo procurato le credenziali di accesso ad uno o più *account* di servizi *online* in uso alla vittima, se ne serve per creare nocumento o imbarazzo (ad esempio attraverso l'invio di messaggi o la pubblicazione di contenuti inopportuni, facendo credere che gli stessi provengano dalla vittima).
- **outing and trickery** consistente nella condotta di chi, avendo ricevuto o detenendo dati, immagini intime o altro materiale sensibile della vittima (ricevuti direttamente da quest'ultima o, comunque, realizzati con il suo consenso), li diffonde tramite messaggi, *chat* o *social network* o comunque li carica in rete senza l'approvazione della vittima o addirittura contro la sua esplicita volontà, rendendoli così accessibili ad una moltitudine di utenti.

REATI CHE POSSONO CONFIGURARSI

Nell'estrema varietà che caratterizza il fenomeno, *diversi sono i reati che potrebbero astrattamente configurarsi* dinanzi ad una delle condotte richiamate.

L'invio di messaggi di contenuto denigratorio attraverso servizi di messaggistica, chat, forum o social network, se da un lato non può più integrare l'abrogato delitto di ingiuria, potrebbe dall'altro configurare un'ipotesi di diffamazione (**art. 595 cod. pen.**), *aggravata* dal fatto che, per giurisprudenza ormai costante, molte delle più diffuse forme di interazione sul *web* costituiscono "mezzi di pubblicità" in grado di provocare una più ampia diffusione del contenuto diffamatorio, giustificando così un più severo trattamento sanzionatorio.

Qualora i messaggi inviati assumano carattere molesto o minatorio, potrebbero ravvisarsi la contravvenzione di molestie o disturbo alle persone (**art. 660 cod. pen.**) o il delitto di minaccia (**art. 612 cod. pen.**); nel caso in cui tali condotte si susseguano in maniera sistematica e determinino un significativo pregiudizio alla serenità della persona offesa, potrebbe ritenersi integrato anche il più grave reato di atti persecutori (**art. 612-bis cod. pen.**).

Nelle ipotesi in cui il bullo, celandosi dietro un *account* o un *nickname*, navighi sul *web* spacciandosi per un'altra persona al fine di far ricadere poi su quest'ultima eventuali conseguenze negative, potrebbe applicarsi il reato di sostituzione di persona (**art. 494 cod. pen.**);



LICEO SCIENTIFICO STATALE ARCANGELO SCACCHI

qualora l'azione sia commessa avvalendosi delle credenziali di accesso ad un determinato servizio di comunicazione elettronica, potrebbe inoltre essere contestato il delitto di accesso abusivo a sistema informatico (**art. 615-ter cod. pen.**).

Nei casi in cui la condotta vessatoria si realizzi attraverso la diffusione di materiale sensibile riferito alla vittima, potrebbe venire in rilievo il recentemente istituito delitto che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (**art. 612-ter cod. pen.**); la norma appena menzionata, con una clausola di riserva, fa tuttavia *salva l'applicazione di reati più gravi*, come ad esempio quelli in tema di pedo-pornografia, ravvisabili qualora il materiale diffuso abbia come protagonista una persona di età inferiore ai diciotto anni (**artt. 600-ter e 600-quater cod. pen.**).

Ulteriori reati astrattamente configurabili possono infine essere individuati in quello di *trattamento illecito di dati* sanzionato dall'art. 167, d.lgs. n. 196/2003; in quello di *interferenze illecite nella vita privata* (**art. 615-bis cod. pen.**); in quelli di estorsione (**art. 629 cod. pen.**) o truffa (**art. 640 cod. pen.**), allorché siano presenti anche profili di aggressione al patrimonio della vittima; infine, in alcuni casi di eccezionale gravità, non può escludersi di arrivare ad ipotizzare addirittura il delitto di istigazione al suicidio (**art. 580 cod. pen.**).

Dinanzi ad episodi di *cyberbullismo* aventi come autori soggetti minorenni va tenuto presente che il codice penale esclude in via assoluta l'imputabilità dei minori di quattordici anni, (**art. 97 cod. pen.**), mentre impone di valutare in concreto la capacità di intendere e volere del reo d'età compresa fra i quattordici e i diciotto anni, prevedendo comunque, in caso di ritenuta imputabilità, un trattamento sanzionatorio mitigato (art. 98 cod. pen.). In ogni caso, l'applicazione di una pena nei confronti di un minore deve rappresentare sempre l'*extrema ratio*, avendo lo stesso legislatore inserito, nell'ambito del processo penale minorile, una serie di istituti finalizzati ad offrire possibili esiti alternativi del giudizio, nell'ottica di favorire quanto più possibile un percorso di rieducazione e reinserimento sociale del giovane che pur ha sbagliato.

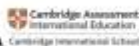
TUTELE SUL PIANO CIVILE



LICEO SCIENTIFICO STATALE ARCANGELO SCACCHI

Ciascuna delle condotte riconducibili al fenomeno del *cyberbullismo* è idonea a cagionare pregiudizio alla persona che ne è vittima, valutabile sotto tutti i profili che compongono le categorie del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Nel caso in cui gli autori di tali comportamenti siano soggetti minorenni, potrà porsi il problema *dell'eventuale responsabilità dei soggetti tenuti alla loro vigilanza e alla loro educazione*, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 cod. civ.





LICEO SCIENTIFICO STATALE ARCANGELO SCACCHI

PREVISIONI DELLA LEGGE 71 del 2017 sul cyber

L'art. 2 prevede la possibilità per ciascun minore di età superiore ai quattordici anni che sia stato vittima di atti di *cyberbullismo*, nonché per i relativi genitori e per gli altri soggetti esercenti la responsabilità sul minore medesimo, di rivolgersi al titolare del trattamento di dati *online* o al gestore di un sito *internet* o di un *social media* al fine di ottenere “*l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet*”. L'istanza di oscuramento dovrà recare precisa indicazione dell'indirizzo presso il quale i contenuti ritenuti dannosi sono raggiungibili sulla rete (c.d. URL – *Uniform Resource Locator*) e potrà essere formulata anche qualora non sia possibile ravvisare il reato di illecito trattamento di dati previsto dall'art. 167 del D.Lgs. 196/2003 o un'altra fattispecie di rilevanza penale.

Il destinatario della segnalazione dovrà *attivarsi tempestivamente*, comunicando entro ventiquattr'ore la presa in carico dell'istanza e provvedendo entro quarantotto ore all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto. In caso di inerzia del soggetto preposto o dinanzi all'impossibilità di individuare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet* o del *social media*, gli interessati potranno *rivolgersi direttamente al Garante per la protezione dei dati personali*, autorità amministrativa che nelle successive quarantotto ore provvederà a sollecitare l'adozione di provvedimenti da parte del gestore del sito oppure (più verosimilmente, data l'urgenza imposta dal ristretto margine temporale previsto) disporrà direttamente il blocco dei dati oggetto di segnalazione o reclamo.

A livello territoriale è stata poi prevista, pur con il limite delle risorse disponibili e con l'eventuale ausilio di associazioni ed enti operanti nel sociale, la promozione di progetti orientati sia al *sostegno dei minori vittime di atti di cyberbullismo*, sia alla *rieducazione dei minori artefici di tali condotte, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale*.





LICEO SCIENTIFICO STATALE ARCANGELO SCACCHI

Completa il quadro delle misure riguardanti l'ambito scolastico la previsione del dovere per il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di *cyberbullismo* di informare le famiglie dei minori coinvolti, attivando contemporaneamente azioni di carattere educativo (ed eventualmente adottando anche provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti degli studenti resisi autori di tali condotte).

L'art. 7 della legge in commento estende infine al fenomeno del *cyberbullismo* la misura dell'*ammonimento del questore* già prevista per il reato di *stalking* dall'art. 8, commi 1 e 2, del D.L. 23.02.2009, n. 11, convertito con modificazioni in L. 23.04.2009, n. 38.

Si tratta di una forma di intervento dell'autorità pubblica che mira ad interrompere, il più rapidamente possibile, condotte aggressive che non hanno ancora dato luogo ad un vero e proprio procedimento penale. È previsto infatti che *“fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne”*, il questore al quale siano stati segnalati tali episodi – acquisite eventuali ulteriori informazioni utili per meglio inquadrare i fatti – può convocare il minore individuato come autore, alla presenza di almeno un genitore o di altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale, per ammonirlo oralmente e invitarlo a *“tenere una condotta conforme alla legge”*. Come precisato dallo stesso art. 7, gli effetti dell'ammonimento cessano automaticamente nel momento in cui il giovane che ne è stato destinatario raggiunge la maggiore età.

A seguire i principali Servizi e le Agenzie che prendono in carico le problematiche connesse all'utilizzo di Internet.

- **Comitato Regionale Unicef:** laddove presente, su delega della Regione, svolge un ruolo di difensore dei diritti dell'infanzia.





LICEO SCIENTIFICO STATALE ARCANGELO SCACCHI

- **Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni):** svolge funzioni di governo e controllo del sistema delle comunicazioni sul territorio regionale, con particolare attenzione alla tutela dei minori.
- **Ufficio Scolastico Regionale:** supporta le scuole in attività di prevenzione ed anche nella segnalazione di comportamenti a rischio correlati all'uso di Internet.
- **Polizia Postale e delle Comunicazioni:** accoglie tutte le segnalazioni relative a comportamenti a rischio nell'utilizzo della Rete e che includono gli estremi del reato.
- **Aziende Sanitarie Locali:** forniscono supporto per le conseguenze a livello psicologico o psichiatrico delle situazioni problematiche vissute in Rete. In alcune regioni, come il Lazio e la Lombardia, sono attivi degli ambulatori specificatamente rivolti alle dipendenze da Internet e alle situazioni di rischio correlate.
- **Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e Difensore Civico:** segnalano all'Autorità Giudiziaria e ai Servizi Sociali competenti; accolgono le segnalazioni di presunti abusi e forniscono informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti dei minori vittime. Segnalano alle amministrazioni i casi di violazione e i fattori di rischio o di danno dovute a situazioni ambientali carenti o inadeguate.
- **Tribunale per i Minorenni:** segue tutti i procedimenti che riguardano reati, misure educative, tutela e assistenza in riferimento ai minori.
- **Helpline di Telefono Azzurro:** 1.96.96 letuedomande@azzurro.it; <https://azzurro.it>; <https://www.azzurro.it/chat.html> per supporto ed emergenze.